

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09472

Del: 17/11/2023

Esecutivo Da: 17/11/2023

Proponente: Direzione Risorse Umane - E.Q. Sviluppo Organizzativo

OGGETTO:

Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio relativo alla formazione rivolta ai formatori interni tramite la stipula di un accordo quadro per le annualità 2023- 2026 a Elidea Psicologi Associati

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023 -2025: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti" e ulteriori allegati;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione" (d'ora in poi PIAO);

con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Risorse Umane n. 1186 del 23.02.2023 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di P.O. Sviluppo Organizzativo della Direzione Risorse Umane, successivamente ricondotto, con Determinazione n. 2500/2023, alla nuova tipologia di incarichi E.Q. con decorrenza dal 01.04.2023.

Richiamati

l'art. 6, comma 7 ter del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021 che prevede che tra i contenuti necessari del PIAO, le amministrazioni, con riferimento alla sezione

Organizzazione e Capitale Umano, sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni - Le Strategie formative, debbano individuare al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.

Le "Strategie formative del personale" del PIAO soprarichiamato in cui è stato previsto nella linea di intervento "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura", nell'ottica di valorizzare le risorse interne, di incentivare il ricorso a dipendenti interni per la formazione all'interno del Comune di Firenze e di dedicare ai formatori interni un percorso formativo volto a fornire, agli stessi, gli strumenti e le conoscenze per affrontare il ruolo rafforzando contemporaneamente la fiducia nelle proprie competenze tecniche.

L'obiettivo specifico Zb05 "*La formazione come strumento strategico di crescita del personale e di innovazione del Comune*", previsto nel PIAO suddetto, che prevede la progettazione e l'erogazione del suddetto percorso.

La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23.03.2023 "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal PNRR" che ha individuato nel rafforzamento delle competenze del personale pubblico uno dei principali strumenti per promuovere e implementare i processi di innovazione (amministrativa, organizzativa, digitale) delle amministrazioni pubbliche e, quindi, per innalzare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

Ritenuto, pertanto, necessario acquisire per soddisfare l'esigenza sopra indicata, un servizio formativo per la realizzazione dei suddetti interventi, in aderenza al quadro normativo e a quanto già previsto nel PIAO del Comune di Firenze.

Considerato che la forma contrattuale ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione è stata individuata nell'accordo quadro, di cui all'art. 59 D.lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice), che permette la fissazione dei prezzi unitari di riferimento e di individuare l'operatore economico con cui stipulare i successivi contratti attuativi.

Dato atto che l'importo complessivo di € 13.000,00 del suddetto accordo quadro (esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 DPR n. 633/72), è stato individuato in base ai fabbisogni anche presunti che si concretizzeranno nell'arco temporale 2023/2026.

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 secondo cui "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207...".

Verificato che, riguardo all'oggetto dei servizi da acquisire, non sussistono convenzioni o accordi quadro idonei attivati da Consip o di altri soggetti aggregatori di ambito

regionale, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione

Richiamati

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la “stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- l'art. 17, comma 2, del Codice che prescrive che “In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (decisione a contrarre) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice che stabilisce che “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (...); b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che

è stata avviata un'indagine preliminare (Prot. nn. 316686, 316710, 316727, 316746 del 06.10.2023) rivolta a n. 4 agenzie formative, per valutare le offerte presenti sul mercato con riferimento al servizio formativo in oggetto, secondo le specifiche richieste nella lettera di invito.

sono pervenuti n. 2 preventivi, agli atti del presente ufficio, uno presentato da Elidea Psicologi Associati e uno presentato da Cegos Italia S.p.a.

Tenuto conto che al fine di individuare l'operatore economico con il quale procedere all'affidamento, l'Amministrazione ha sottoposto a valutazione le singole proposte/offerte formative e i singoli dettagli economici presentati, individuando sulla base di più elementi (prezzo/qualità) la proposta formativa di Elidea Psicologi Associati quella più aderente a quanto richiesto, per le motivazioni di seguito sinteticamente esposte:

- la proposta offre un approccio metodologico pienamente conforme agli obiettivi formativi e alle modalità di erogazione richieste, in particolare è previsto un percorso in modalità blended, la cui metodologia è centrata sull'attivazione, sul coinvolgimento, sulla sperimentazione attiva e sulla contestualizzazione di contenuti e competenze affrontate nonché sulla possibilità di autovalutazione attraverso momenti di sperimentazione diretta del ruolo di docente e successivo feedback;
- la stessa prevede, altresì, diversi strumenti didattici a supporto delle attività formative, un monte ore maggiorato rispetto a quello richiesto (sia per il kick-off iniziale sia per il percorso formativo) che migliora dal punto di vista qualitativo la proposta formativa, un numero di risorse coinvolte (docenti) con elevata esperienza nell'ambito formativo oggetto dell'intervento e la presenza di tutor.

Considerato, inoltre, che

il prezzo complessivo indicato nell'offerta pari a € 12.776,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 DPR n. 633/72, onnicomprensivo di tutti gli elementi del servizio formativo risulta, tra l'altro, il più basso tra quelli presentati ed è congruo in relazione alle caratteristiche tecnico-qualitative del servizio richiesto, tenuto conto dei contenuti e degli strumenti formativi proposti.

non è previsto alcun costo aggiuntivo per le attività di progettazione delle attività formative che risultano incluse nelle altre voci di costo.

Dato atto che

sulla base della normativa sopra richiamata, è stata avviata la procedura di acquisto su START (Processo n. 24903/2023) mediante l'invio di richiesta di preventivo a Elidea Psicologi associati, azienda di comprovata e notoria esperienza nel settore formativo, unitamente al Capitolato Speciale e allo Schema di accordo quadro, contenente le condizioni dell'accordo quadro e le caratteristiche tecniche del servizio formativo richiesto.

Elidea Psicologi Associati ha inviato il proprio preventivo contenente:

- la proposta formativa e il dettaglio economico con indicazione dei prezzi unitari;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e dei requisiti di qualificazione/speciali.

Ritenuto pertanto di affidare il servizio formativo in oggetto, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del Codice, con durata di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'accordo quadro, o in alternativa, fino all'esaurimento dell'importo presunto pari ad € 12.776,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 DPR n. 633/72, a Elidea Psicologi Associati, con sede a Roma in via Ancona 37 00198 Roma, P.IVA/C.F. 08978461005, secondo i prezzi unitari risultanti dal dettaglio economico presentato dalla stessa azienda, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che la stessa risulta in possesso di documentate esperienze pregresse

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Dato atto che il contratto verrà stipulato, in linea con le previsioni dell'art. 18 del Codice, in forma elettronica e che gli appalti attuativi saranno stipulati mediante scrittura privata con scambio della corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Visto l'art. 52 del Codice secondo cui, nelle procedure quale la presente "[...] La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. [...]".

Tenuto conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica e fornite le seguenti indicazioni:

- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inerenti al possesso dei requisiti di partecipazione, ovvero il possesso in capo all'affidatario dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sono verificate dalla Direzione soprarichiamata in maniera accentrata per tutte le Direzioni dell'Ente.
- I requisiti di qualificazione, ove richiesti, corrispondenti alle "documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali" di cui all'art. 50 comma 1 del Codice, sono verificati a cura del RUP dell'affidamento.
- In ogni caso resta ferma la facoltà del RUP di verificare il possesso di tutti i requisiti in capo al soggetto affidatario a prescindere dalle verifiche a campione.

Ritenuto pertanto, che

- in virtù del principio del risultato, previsto tra i principi generali del Codice (Libro I, Parte I), che costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità e criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, il RUP ha svolto i soli controlli che non aggravano il procedimento tenuto conto delle tempistiche previste nell'obiettivo ZB05 soprarichiamato..
- che, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Dato atto che dalle dichiarazioni rese, conservate agli atti, Elida Psicologi Associati:

- non ha l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio;

- è assoggettata alla Cassa Previdenziale degli Psicologi (ENPAP) e che l'importo dell'offerta è onnicomprensivo della somma del 2% da destinare alla suddetta Cassa, che sarà versata autonomamente da Elidea;

Preso atto, pertanto, dell'esito positivo dei controlli, conservati agli atti di seguito richiamati:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- la visura del casellario delle imprese ANAC;
- sui requisiti di qualificazione richiesti.

Dato atto che

come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile, l'accordo quadro "...realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011).

Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum..." e che "...Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. ...Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL).

Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio..." (Corte dei Conti Campania del. 77/2018);

conseguentemente gli impegni di spesa saranno assunti sul pertinente capitolo di Bilancio a favore dell'impresa sopra indicata solo al momento dell'approvazione dei successivi contratti attuativi, provvedendo esclusivamente alle apposite previsioni di bilancio.

Ritenuto necessario, con il presente atto, approvare il Capitolato speciale e lo schema di accordo quadro allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Precisato che in conformità alle previsioni dell'art. 53 del Codice non sono state

richieste le garanzie provvisorie ma l'aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva e che la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte di questa Amministrazione.

Dato atto

che è stato acquisito il seguente codice CIG per l'accordo quadro: **Z973D537B1**

che la sottoscritta ricopre il ruolo di RUP ai sensi dell'art. 15 del Codice che non incorre in alcun conflitto di interesse in relazione all'oggetto del contratto e nei confronti dell'affidatario e che è stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse (Prot. n. 362758/2023);

che la copia informatica del dettaglio economico, parte integrante del presente provvedimento, presentata dalla società, è conforme all'originale inserito sulla piattaforma telematica START e conservati agli atti di questo ufficio;

della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 15 comma 4 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente.

Visti

- l'art. 28 del Codice che prevede l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere sul profilo del committente e nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- l'art. 29, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, vigente ratione temporis sino al 31/12/2023, che prevede la pubblicazione sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Firenze.

Richiamati:

la L. n. 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la Legge 241/1990, in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis

il D. Lgs. n. 33/2013;

il D. Lgs. n. 36/2023 e allegati

il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale;

l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente.

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di affidare, nell'ottica di valorizzare le risorse interne e di incentivarne il ricorso a formatori interni su determinate tematiche, il servizio formativo in oggetto, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del Codice, con durata di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'accordo quadro, o in alternativa, fino all'esaurimento dell'importo presunto pari ad € 12.776,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 DPR n. 633/72, a Elidea Psicologi Associati, con sede a Roma in via Ancona 37 00198 Roma, P.IVA/C.F. 08978461005, secondo i prezzi unitari risultanti dal dettaglio economico presentato dalla stessa azienda, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di assumere gli impegni di spesa sul pertinente capitolo di Bilancio a favore dell'impresa sopra indicata in sede di approvazione di ciascun contratto attuativo;
3. di approvare il Capitolato speciale e lo schema di accordo quadro allegati al presente atto quali parte integranti e sostanziali;
4. di dare atto che l'aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva e che la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte di questa Amministrazione.
5. di dare atto che il RUP della presente procedura, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Nicoletta vergari, E.Q. Sviluppo Organizzativo;
6. di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni ex art. 94 95, previo eventuale sorteggio a campione effettuato sulla base di modalità predeterminate dall'amministrazione come indicato nella parte narrativa;
7. di dare infine atto che il contratto verrà stipulato, in linea con le previsioni dell'art. 18 del Codice in forma elettronica e che gli appalti attuativi saranno stipulati mediante scrittura privata con scambio della corrispondenza secondo gli usi del commercio;
8. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, vigente razione temporis sino al 31/12/2023, sul Profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Firenze.

ALLEGATI INTEGRANTI

Capitolato speciale.pdf - 54a0fbbe60130de1849302df07237c6da83540c8101a860f75be6be6cd31375e

Dettaglio economico.pdf - 81373ed5d8363de92039e6e7ad88fc28cff192740b4ab350d568575c0020c688

Schema_accordo_quadro.pdf - a348e8469334657a3d2416132631cc1c01ee03131a9112bf5ae8144cddea3b2a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Nicoletta Vergari

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.